

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2002 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.
- (2) Nuovi pareri scientifici concernenti alcuni stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitare o ridurre le opportunità di pesca di questi stock per garantirne la sopravvivenza fissando il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti.
- (3) I pareri scientifici disponibili e solidi coprono un periodo di due anni e nell'ambito di un approccio pluriennale è opportuno fissare TAC e i contingenti per un periodo di due anni, fatta salva una revisione annuale alla luce di nuovi pareri scientifici.
- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, punto iii), laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel quadro della politica comune della

pesca, il Consiglio definisce le modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri.

- (5) Per garantire una gestione efficace dei TAC e delle quote di questi stock, è necessario stabilire le condizioni specifiche in cui devono effettuarsi le operazioni di pesca sia nelle acque comunitarie sia, quando dai pareri scientifici risulta chiaramente che sussiste un rischio, nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
- (6) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
- (7) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.
- (8) L'utilizzazione delle opportunità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria in vigore, in particolare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 2027/95, del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa, per il 2003 e il 2004, le opportunità di pesca di stock di specie di acque profonde applicabili ogni anno ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e ivi registrati, di seguito denominati «pescherecci comunitari», nelle zone sottoposte a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di dette opportunità di pesca. Dette opportunità di pesca possono essere riesaminate annualmente alla luce di nuovi pareri scientifici.

2. Ai fini del presente regolamento, le opportunità di pesca assumono la forma di totali ammissibili di cattura (TAC) disponibili per la Comunità e ripartiti tra gli Stati membri.

Articolo 2

Le definizioni delle zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ⁽¹⁾, e nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale ⁽²⁾.

Articolo 3

Le opportunità di pesca di stock delle specie di acque profonde per i pescherecci comunitari nelle acque comunitarie o nelle acque internazionali sono fissate nell'allegato I.

Articolo 4

La ripartizione tra gli Stati membri delle opportunità di pesca non pregiudica:

- a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 5

Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, sono fissati per il 2002 nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state fissate opportunità di pesca, salvo nei seguenti casi:

- a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

Tutti gli sbarchi vanno detratti dal contingente, tranne per le catture effettuate a norma della lettera b).

2. Le catture effettuate nel quadro di una quota di catture accessorie non sono considerate per il calcolo della percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).

⁽²⁾ GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29).

ALLEGATO I

Definizione di specie e gruppi di specie

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento figura in appresso una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini:

Nome comune	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>
Argentina	<i>Argentina silus</i>
Molva	<i>Molva molva</i>
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>

Opportunità di pesca dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona

(in tonnellate peso vivo)

4. Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona: I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania 10 Francia 10 Regno Unito 10 CE 30	
5. Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona: V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania 37 Francia 2 600 Irlanda 93 Regno Unito 185 Spagna 185 Altri ⁽¹⁾ 10 CE 3 110	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva
6. Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona: IX, X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Portogallo 4 000 CE 4 000	

11. Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca 1 388 Germania 14 Francia 10 Irlanda 10 Paesi Bassi 65 Svezia 54 Regno Unito 25 CE 1 566	
12. Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania 476 Francia 10 Irlanda 441 Paesi Bassi 4 971 Regno Unito 349 CE 6 247	
16. Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: I, II, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania 10 Francia 10 Regno Unito 10 Altri ⁽¹⁾ 5 CE 35	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva
17. Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca 20 Svezia 10 Germania 10 CE 40	
18. Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca 100 Germania 30 Francia 70 Svezia 10 Regno Unito 150 Altri ⁽¹⁾ 10 CE 370	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva

19. Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania	10
Francia	415
Irlanda	40
Regno Unito	200
Spagna	35
Altri ⁽¹⁾	10
CE	710

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva

21. Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca	2
Germania	2
Francia	14
Regno Unito	2
CE	20

22. Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca	1 769
Svezia	91
Germania	10
CE	1 870

23. Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania	10
Francia	4 396
Irlanda	346
Spagna	86
Regno Unito	258
Altri ⁽¹⁾	10
CE	5 106

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva

26. Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: VI (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Spagna	10
Francia	58
Irlanda	10
Regno Unito	10
CE	88

27. Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Spagna 10 Francia 1 019 Irlanda 300 Regno Unito 10 Altri ⁽¹⁾ 10 CE 1 349	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva
29. Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona: II, IV, V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca 10 Germania 10 Francia 61 Irlanda 10 Regno Unito 37 Altri ⁽¹⁾ 10 CE 138	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva
30. Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona: III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Danimarca 10 Germania 5 Svezia 10 CE 25	
31. Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona: VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania 39 Francia 2 788 Regno Unito 709 Spagna 122 Irlanda 10 Altri ⁽¹⁾ 10 CE 3 678	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva
34. Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: I, II (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania 10 Francia 10 Regno Unito 10 Danimarca 10 Altri ⁽¹⁾ 5 CE 45	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva

35. Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Belgio ⁽¹⁾ 10 Danimarca 76 Germania 10 Svezia 30 Regno Unito ⁽¹⁾ 10 CE 136	⁽¹⁾ La pesca non è consentita nelle divisioni III(b), III(c) e III(d)
36. Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Belgio 30 Danimarca 467 Francia 260 Germania 289 Paesi Bassi 10 Svezia 20 Regno Unito 3 590 CE 4 666	
37. Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Belgio 14 Danimarca 10 Germania 10 Francia 10 Regno Unito 10 CE 54	
38. Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Belgio 56 Danimarca 10 Germania 204 Portogallo 10 Spagna 4 124 Francia 4 397 Irlanda 1 102 Regno Unito 5 063 CE 14 966	
41. Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Spagna 281 Francia 14 Irlanda 10 Regno Unito 35 Altri ⁽¹⁾ 10 CE 350	⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva

42. Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Spagna 1 000 Portogallo 271 CE 1 271	
43. Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Spagna 10 Portogallo 1 116 Regno Unito 10 CE 1 136	

ALLEGATO II

Stock cui si applicano le varie disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96

Specie		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n. p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Nome comune	Nome latino				
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	IX, X (Acque portoghesi)	A	no	no
Argentina	<i>Argentina silus</i>	III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no
Argentina	<i>Argentina silus</i>	V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	I, II, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì

Stock		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n. p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie					
Nome comune	Nome latino				
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	sì	no
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	VI (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	II, IV, V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Molva	<i>Molva molva</i>	I, II (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Molva	<i>Molva molva</i>	III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Molva	<i>Molva molva</i>	IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì

Specie		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n. p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Nome comune	Nome latino				
Molva	<i>Molva molva</i>	V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Molva	<i>Molva molva</i>	VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	A	no	sì
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	I,II,III,IV,V,XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	VI,VII,VIII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	P	no	no